

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Sezione Penale
Riferimento	12186 del 19.03.2019

Dispositivo

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è configurabile a carico dell'amministratore che proceda al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c., o di versamenti effettuati in conto capitale, trattandosi di somme che devono essere destinate al perseguimento dell'oggetto sociale e che possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti

COMPENDIO

La pronuncia si riferisce all'amministratore di una Spa che rivestiva peraltro anche la qualifica di socio creditore. La postergazione non è principio eludibile (Cassazione 50188/2017) e il comportamento integra il reato di bancarotta per distrazione anche se trattasi di soggetto diverso dalle s.r.l.

La corte lo desume dal disposto dell'art. 2497-*quinquies* c.c., che estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento e, quindi, anche alle spa.

La disciplina della postergazione, quindi, non determina un diverso grado del credito restitutorio, ma rende **inesigibile** la pretesa alla restituzione, proprio perché il legislatore vuole che le somme erogate siano vincolate al perseguimento dell'oggetto sociale e non possano essere restituite se non quando, ormai soddisfatti tutti i creditori, sia venuta meno la stessa esigenza di garanzia delle loro ragioni.